



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 5 ottobre 2021 n.173

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- considerando l'attuale situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;
- considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 4 ottobre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E PROROGA DELLE MISURE

Art. 1

(Finalità)

1. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto – Legge 28 aprile 2021 n.72, del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n.85, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, del Decreto - Legge 19 luglio 2021 n.134 e del Decreto - Legge 20 settembre 2021 n.161, sino alle ore 05.00 del 12 novembre 2021.

Art. 2

(Tampone rapido nelle farmacie ISS)

1. E' dato mandato al Comitato Esecutivo dell'ISS di predisporre entro il 15 ottobre 2021 le opportune procedure affinché i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-

2 siano eseguiti anche presso le farmacie abilitate, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Il risultato del test deve essere registrato dall'operatore sul database dell'ISS al fine di emettere il relativo certificato digitale covid (SMDCC).

Art 3

(Disposizioni su teatri, musei, biblioteche e luoghi della cultura)

1. I teatri, i musei, le biblioteche e tutti i luoghi della cultura ospitano il pubblico nella misura dell'80% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

